



Udine
D.D. 87/2023

/C6

Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia
nei Conservatori di musica ai sensi del D.M. M.U.R. n° 180/2023

VIOLINO BAROCCO COMA/04

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in



particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di



trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante disposizioni su governance del Piano nazionale di ripresa e



resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che "per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto "DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative";

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-



quater, comma 3, D.L.1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto A.F.A.M. ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica Tomadini di Udine;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare COMA/04 – VIOLINO BAROCCO, come descritto dalla relativa declaratoria contenuta nell'allegato 1 del DM 90/2009.
2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è il Conservatorio di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine.

Articolo 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea



- con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono possedere i seguenti requisiti:
- a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - c) possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) essere in possesso di diploma accademico di secondo livello, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo quanto previsto dall'Allegato A;
 - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con



allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nellivello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7);

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademicosi considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto dicollaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stessoanno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro,prestiti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademicosi considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
 - fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D. Lgs 297/1994;
 - fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalitàpreviste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non può superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:



- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. La Commissione di cui all'art. 7 può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
9. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione riportata all'art. 4.

Articolo 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, viene predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non può essere utilizzato da altre Istituzioni, per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

Articolo 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione, potrà essere presentata a partire dalle ore 11:00 del 09 novembre 2023 e fino alle ore 16:00 del 24 novembre 2023.
2. La presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente per via telematica



dal sito internet <https://concorsiafam.cineca.it/> previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID. Solo in caso di accesso tramite SPID non è necessaria l'apposizione della firma in fase di presentazione della domanda. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite l'apposizione di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero mediante apposizione di firma autografa con allegato un documento di identità in corso di validità. Il sistema informatico impedisce la presentazione di domande al di fuori dei termini temporali riportati al comma 1 del presente articolo. In caso di malfunzionamento parziale o totale della piattaforma il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 può essere prorogato. Di detta proroga è dato avviso con le modalità riportate all'art. 16.

3. La domanda di partecipazione deve contenere necessariamente i seguenti dati del candidato:
- a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e, se diverso dalla residenza, domicilio;
 - g) I recapiti presso i quali devono essere inviate eventuali comunicazioni individuali riguardanti la procedura: indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, recapito telefonico;
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3;
 - alternativamente l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 3;
 - i) Il codice e la denominazione del settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati alla lettera a) dell'art. 2, comma 1;
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità



- non sanabile;
- o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'altaformazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - r) Di avere/non avere diritto ad una o più delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando e/o di essere in possesso di uno o più titoli di preferenza tra quelli riportati nell'allegato B.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lettere f) e g) deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all'indirizzo conservatorioudine@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardo o dispersione, parziale o totale, delle comunicazioni indirizzate al candidato che siano imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore oppure alle azioni od omissioni del candidato stesso.
5. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Istituzione sede della procedura.
6. Non è ammessa la presentazione di documentazione, a qualsiasi scopo, con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo o disgiuntamente dalla domanda di partecipazione, fatte salve eventuali esplicite richieste da parte della Commissione di cui all'art. 7. Alla domanda può essere allegata documentazione esclusivamente in formato pdf.

Articolo 5 – Titoli utili ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023; i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio rilasciati da istituzioni italiane, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Per ciascun contratto dichiarato sarà necessario fornire i seguenti dati:
 - denominazione ufficiale dell'istituzione;
 - estremi del bando (protocollo e data)
 - estremi della graduatoria definitiva (protocollo e data);
 - periodi di servizio.
4. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i



certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione. La dichiarazione non veritiera resa dal candidato comporta l'esclusione dalla procedura, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge vigente.
6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
7. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il diritto alle riserve previste dall'art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 e dall'art. 1 comma 9-bis del D.L. 44/2023, come convertito dalla L. 74/2023, deve essere documentato mediante indicazione dei dati utili a verificare i requisiti previsti. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.
8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art.38, comma 3, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica <https://www.funzionepubblica.gov.it/>.
9. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 8, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di



riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.

Articolo 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non accetta domande prive dei requisiti e della documentazione prescritti dal presente bando.
4. Successivamente all'accettazione della domanda da parte della piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'eventuale esclusione dalla procedura viene notificata al candidato ai recapiti dallo stesso forniti all'interno della domanda. L'esclusione è disposta dal Direttore del Conservatorio "Tomadini" sulla base di idonea segnalazione da parte del Presidente della Commissione di cui all'art. 7. Per ciascuna domanda esclusa la Commissione di cui all'art. 7 riporta in apposito verbale le motivazioni.

Articolo 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio "Tomadini" di Udine, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica, presso la sede del Conservatorio "Tomadini" di Udine, Piazza I Maggio n. 19 –



- Udine. La data e le modalità secondo cui avverrà il sorteggio saranno rese note mediante i canali descritti all'art. 16. La seduta sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 4, che potrà avvalersi di personale di supporto. Eventuali variazioni di data, orario o link web saranno tempestivamente pubblicate sul sito di cui all'art. 16 comma 4.
5. In considerazione del principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. Salvo oggettiva impossibilità il Consiglio Accademico avrà cura di indicare sei nominativi equamente suddivisi: tre uomini e tre donne. Il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
 6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art.11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett.e), del D. Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle istituzioni convenzionate.
 7. La commissione è nominata con decreto del Direttore del Conservatorio "Tomadini" di Udine. Detto decreto viene pubblicato con le modalità descritte all'art. 16.
 8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio "Tomadini" di Udine.
 9. L'eventuale sostituzione del commissario esterno avviene mediante nuovo sorteggio effettuato secondo le modalità descritte ai commi 3 e 4 del presente articolo. A tal fine il Consiglio Accademico provvede all'indicazione di sei nominativi provvisti delle caratteristiche descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il presidente della Commissione eventualmente dimissionario viene sostituito nelle modalità descritte al comma 7 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
 10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli artistici, culturali, professionali e di servizio e le prove d'esame nelle modalità descritte nel presente bando.
 11. La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
 12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione può inoltre avvalersi di strumenti informatici telematici di lavoro collegiale. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.
 13. La Commissione determina, in coerenza con i criteri indicati nel presente bando, i criteri specifici di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, che vengono pubblicati prima dell'inizio dei lavori.



14. La Commissione valuta le prove d'esame di cui all'art.9 esclusivamente in presenza, presso la sede del Conservatorio "Tomadini" di Udine oppure presso altra ubicazione comunicata ufficialmente con congruo anticipo.

Articolo 8 – Valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio

1. La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri riportati nelle tabelle che seguono:

TABELLA A – TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)	
Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	<i>4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di 12 punti</i>

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella A, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella A, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, per almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni:



- Fino a 35 giorni: punti 0,00
- Da 36 a 71 giorni: punti 0,80
- Da 72 a 107 giorni: punti 1,60
- Da 108 a 143 giorni: punti 2,40
- Da 144 a 179 giorni: punti 3,20
- Pari o superiore a 180 giorni: punti 4,00

Servizio prestato in ore:

- Fino a 24 ore: punti 0,00
- Da 25 a 49 ore: punti 0,80
- Da 50 a 74 ore: punti 1,60
- Da 75 a 99 ore: punti 2,40
- Da 100 a 124 ore: punti 3,20
- Pari o superiore a 125 ore: punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

TABELLA B – TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Tabella B1 - Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso (fino ad un massimo di punti 6)
--

1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente; 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma;	<i>3 punti per ogni titolo</i>
--	--------------------------------



3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005;	
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	<i>1 punto per ogni titolo</i>

** Il diploma del precedente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.*

Tabella B2 - Attività didattica ulteriore a quella valutata alla Tabella A
(fino ad un massimo di punti 5)

1) Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249. 2) Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.	<i>2 punti per ogni anno di servizio. Per frazioni di servizio in aggiunta a quelli indicati secondo la quantificazione esplicitata di seguito*</i>
---	---

** Il periodo di servizio prestato verrà valutato come previsto all'art. 5, comma 2*

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella B2 "Attività didattica ulteriore a quella valutata alla Tabella A", per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo



di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella B2 "Attività didattica ulteriore a quella valutata alla Tabella A", per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, per almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B avverrà, ai fini del punteggiamento, secondo i seguenti criteri:

- I. Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).

Servizio prestato in giorni:

- Fino a 35 giorni: punti 0,00
- Da 36 a 71 giorni: punti 0,40
- Da 72 a 107 giorni: punti 0,80
- Da 108 a 143 giorni: punti 1,20
- Da 144 a 179 giorni: punti 1,60
- Pari o superiore a 180 giorni: punti 2,00

Servizio prestato in ore:

- Fino a 24 ore: punti 0,00
- Da 25 a 49 ore: punti 0,40
- Da 50 a 74 ore: punti 0,80
- Da 75 a 99 ore: punti 1,20
- Da 100 a 124 ore: punti 1,60
- Pari o superiore a 125 ore: punti 2,00



- II. Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).

Servizio prestato in giorni

- Fino a 35 giorni: punti 0,00
- Da 36 a 71 giorni: punti 0,20
- Da 72 a 107 giorni: punti 0,40
- Da 108 a 143 giorni: punti 0,60
- Da 144 a 179 giorni: punti 0,80
- Pari o superiore a 180 giorni: punti 1,00

Servizio prestato in ore

- Fino a 24 ore: punti 0,00
- Da 25 a 49 ore: punti 0,20
- Da 50 a 74 ore: punti 0,40
- Da 75 a 99 ore: punti 0,60
- Da 100 a 124 ore: punti 0,80
- Pari o superiore a 125 ore: punti 1,00

- III. Servizio prestato nei corsi Pre-AFAM (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Servizio prestato in giorni

- Fino a 35 giorni: Punti 0,00
- Da 36 a 71 giorni: Punti 0,10
- Da 72 a 107 giorni: Punti 0,20
- Da 108 a 143 giorni: Punti 0,30
- Da 144 a 179 giorni: Punti 0,40
- Pari o superiore a 180 giorni: Punti 0,50

Servizio prestato in ore

- Fino a 24 ore: Punti 0,00
- Da 25 a 49 ore: Punti 0,10
- Da 50 a 74 ore: Punti 0,20
- Da 75 a 99 ore: Punti 0,30
- Da 100 a 124 ore: Punti 0,40
- Pari o superiore a 125 ore: Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:



- a) La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- b) per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- c) il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- d) la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

Tabella B3 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (fino a un massimo di punti 18)	massimo punti 18
<ul style="list-style-type: none">- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);- Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>;- Conseguimento di premi di rilevanza internazionale;- Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;- Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale;- Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;- Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN;- Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	<p>Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda e caricati nella apposita sezione della piattaforma https://concorsiafam.cineca.it/</p>



Sulla base della declaratoria e dei campi disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della collocazione geografica delle diverse attività il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo di arrangiamento e/o di curatela dell'edizione antica da parte del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Articolo 9 – Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:

- a) una prova didattica a carattere pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
- b) una ulteriore prova pratica in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;



2. La prima prova (a) consiste nella simulazione di una lezione su due argomenti estratti a sorte, seduta stante, fra i seguenti 2 gruppi (uno per gruppo per una durata massima complessiva i 30 minuti):

Primo gruppo:

- Trattati e Metodi (fino al 1800);
- Le metodologie didattiche inerenti all'insegnamento dello strumento: esposizione della metodologia prevalente adottata dal candidato;
- Le più importanti Scuole Europee dello strumento;
- Storia ed evoluzione dello strumento dalle origini al XIX secolo.

Secondo gruppo:

- Le più significative opere della letteratura fino al 1800.
- Il violino barocco nella musica da camera;
- Metodi di studio: discussione sui problemi tecnici, interpretativi, di memorizzazione, ecc.

Il punteggio totale della prova didattica a carattere pratico è di 35 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dalla procedura.

- 3 La seconda prova (b) è costituita dall'esecuzione di un importante concerto appartenente al repertorio per violino barocco e orchestra e da brani a scelta del candidato per una durata complessiva compresa tra i 40 e i 45 minuti di musica effettiva; allo scadere dei 45 minuti la prova verrà interrotta. Un'esecuzione di durata inferiore a 40 minuti sarà ritenuta non idonea, pertanto, il candidato sarà escluso dalla procedura. La formulazione del programma contribuirà alla valutazione complessiva della prova.

L'eventuale repertorio per violino barocco e orchestra o formazione cameristica dovrà essere presentato nella riduzione per strumento e clavicembalo o pianoforte. Gli accompagnatori non saranno forniti dal Conservatorio, quindi il candidato provvederà a presentarsi alla seconda prova con il/i proprio/i accompagnatore/i.

Il punteggio totale della seconda prova (b) è di 35 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dalla procedura.

4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
5. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali (art. 8) e almeno 42/70 per le prove di cui al comma 1 del presente articolo (minimo 21/35 in ciascuna delle prove d'esame).
6. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà



- avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dal Conservatorio "Tomadini" di Udine.
7. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nella apposita sezione del sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
 8. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo conservatorioudine@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
 9. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
 - 10 Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.
 - 11 Le sedi, date e orari di svolgimento delle prove d'esame vengono comunicate con le modalità descritte all'art. 16. Con le medesime modalità viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a ciascuna prova.

Articolo 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. In caso di parità di punteggio precede il candidato in possesso dei titoli di preferenza elencati nell'allegato B.
2. La Commissione stila la graduatoria dei vincitori, composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso riportati all'art. 1, assegnando prioritariamente i posti destinati alle riserve di cui all'art. 13. Nell'ambito di ciascuna tipologia di riserva i vincitori vengono determinati secondo il criterio del maggior punteggio complessivo.
3. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria e l'elenco degli idonei.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatorioudine@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione con le modalità previste dall'art. 16.
6. Le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati, sono effettuate con le modalità previste



dall'art. 16.

7. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione.

Articolo 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. In caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà notificato entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo a mezzo PEC. Da tale notifica decorreranno 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione assegnata e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Il candidato ha l'obbligo di controllare periodicamente i recapiti di cui alla lettera g) dell'art. 4 comma 3. Gli avvisi e le comunicazioni inviati a tali recapiti hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti del candidato.
7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. La procedura si concluderà con l'assegnazione dell'incarico al candidato vincitore sulla base della posizione occupata nella graduatoria



9. Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. Nei confronti dei candidati idonei individuati si applica quanto previsto al comma 4 e ss.
10. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Limitatamente ai casi previsti dal presente comma il rifiuto o la rinuncia da parte del candidato non comporta il depennamento dalla graduatoria.

Articolo 12 – Procedure di reclutamento congiunte

1. La procedura di reclutamento di cui al presente bando non prevede convenzioni con altre Istituzioni.

Articolo 13 – Riserve di posti

1. N.1 posto presso il Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine è riservato a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.
2. Non sono previste riserve di posto a favore dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed equiparati, in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
3. Non sono previste riserve di posto a favore dei soggetti di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
4. Non sono previste riserve di posto di cui all'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
5. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio "Tomadini" di Udine è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del



trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore del Conservatorio "Tomadini" di Udine.

Articolo 16 – Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Si dispone inoltre la pubblicazione sul portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) del presente bando e della relativa nomina della commissione, oltre alla graduatoria definitiva.
4. Salvo diversa specifica indicazione ogni atto relativo alla procedura di cui al presente bando viene pubblicato all'interno della sezione "Bandi, Gare e concorsi/Bandi per graduatorie d'istituto" e all'albo online del sito istituzionale del Conservatorio "Tomadini" di Udine (<https://www.conservatorio.udine.it>) con valore di notifica.
5. Il candidato ha l'obbligo di controllare periodicamente i recapiti di cui alla lettera g) dell'art. 4 comma 3. Gli avvisi e le comunicazioni inviati a tali recapiti hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti del candidato.
6. È facoltà della Commissione di cui all'art. 7 richiedere integrazioni o rettifiche della documentazione presentata dal candidato, il quale avrà l'obbligo di fornire quanto richiesto entro il termine stabilito dalla Commissione stessa, non inferiore comunque a sette giorni. In caso di mancata, inidonea o ritardataria risposta da parte dell'interessato la documentazione si intende non valutabile. Qualora la mancata, inidonea o ritardataria risposta da parte dell'interessato riguardi documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissione o della prosecuzione della procedura, il candidato è escluso dalla procedura stessa.

IL DIRETTORE

M.o Beppino Delle Vedove



Allegato A – Titoli di studio validi per l'accesso

1. Titoli di studio validi per l'accesso:

- Diploma accademico di secondo livello in VIOLINO BAROCCO COMA/04;
- Titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti ai sensi dei commi 8-9 dell'art. 5 del presente bando e attinenti al settore artistico-disciplinare COMA/04.

2. I titoli di studio validi per l'accesso devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.



Allegato B – Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ai sensi dell'articolo 1 comma 9-bis del D.L. 44/2023 come convertito dalla L. 74/2023.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro



- per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - p) minore età anagrafica